

9. RISCHIO DA STRESS TERMICO E DANNI DA CALORE

Con la nota n. 5484 del 6 luglio 2026, la Direzione Centrale Vigilanza Lavoro e Sicurezza dell'INL fornisce nuove indicazioni operative sull'attività ispettiva in materia di rischio da stress termico e danni da calore, precisando che l'azione di verifica riguarderà in via prioritaria i settori maggiormente esposti a lavoro in ambienti caldi o all'aperto, tra cui:

- edilizia;
- agricoltura;
- logistica;
- lavori stradali;
- attività di consegna con rider.

L'incremento di frequenza e intensità dei fenomeni climatici estremi impone che il rischio da stress termico ambientale sia oggetto di specifica valutazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, il datore di lavoro sarà tenuto ad aggiornare, in modo tracciabile, il DVR con una sezione espressa dedicata al rischio da caldo e stress termico, a individuare misure di prevenzione e protezione adeguate (organizzative, procedurali, tecniche e di sorveglianza sanitaria), tenendo in debito conto dei lavoratori particolarmente vulnerabili o fragili. Saranno oggetto di accertamento da parte del personale ispettivo i seguenti ambiti:

a) organizzazione degli orari di lavoro: sarà verificato se si è programmata la rimodulazione dei turni nelle giornate/periodi ad elevato rischio caldo, nonché l'eventuale anticipazione dei turni alle fasce più fresche (es. all'alba), la sospensione o forte riduzione delle lavorazioni nelle ore più critiche (indicativamente 12:00 – 16:00), lo spostamento delle mansioni più gravose nelle ore meno calde;

b) pause e rotazione del personale: in sede ispettiva sarà verificato se le pause aggiuntive, rispetto a quelle contrattuali, sono effettivamente concesse; strutturate (durata, frequenza, modalità) e fruite in aree ombreggiate o rinfrescate. Dovrà esser prevista una rotazione dei lavoratori dalle mansioni più pesanti o esposte al sole verso attività meno gravose o al coperto. A tale scopo i datori di lavoro dovranno prevedere una gestione pianificata di pause e rotazioni (procedure interne, turnazioni, disposizioni ai preposti) garantendo la tracciabilità delle misure adottate, anche per dimostrare in sede ispettiva la reale applicazione delle pause previste.

I datori di lavoro sono tenuti a garantire la costante presenza di acqua fresca in cantieri, campi agricoli, depositi, punti di carico/scarico, etc., collocando dei punti di distribuzione in aree agevolmente accessibili a tutti i lavoratori.

Ai lavoratori devono essere forniti idonei DPI e indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti, adeguati a limitare l'assorbimento del calore evitando al tempo stesso rischi aggiuntivi (es. ustioni solari).

È opportuno, poi, ricordare come tutti i lavoratori debbano essere specificatamente informati sui rischi specifici da caldo e stress termico e, in particolare, sulle procedure di primo soccorso interne. Anche sul fronte della sorveglianza sanitaria i tecnici dell'INL

precisano che dovrà essere prevista una sorveglianza specifica con particolare riferimento ai lavoratori considerati “fragili” o maggiormente esposti e il medico competente dovrà essere quindi coinvolto, unitamente a RLS o RLST, nella valutazione del rischio da caldo.